



COMUNE DI ROCCAROMANA

Provincia di Caserta

ALLEGATO "B" alla determina n. 58 del 7.12.2009

Capitolato del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materna, elementare e media per gli anni scolastici dal 2009/2010 al 2013/2014, mediante cottimo fiduciario. In esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile del servizio amministrativo n. 58 in data 07.12.2009.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con modalità di svolgimento del servizio mediante fermate nell'ambito del territorio comunale. La percorrenza presunta è di km 12.000 annui (tale indicazione non è vincolante). L'oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le locali scuole secondo descrizione e modalità di consegna descritti nel presente capitolato speciale di appalto. Caratteristica saliente del servizio: servizio svolto con automezzo di proprietà del comune di Roccaromana affidato in gestione all'appaltatore cui competono le spese di gestione e manutenzione ordinaria, meglio descritte nel capitolato. Oggetto del presente contratto si intendono altresì i viaggi di istruzione e di orientamento. Non è previsto l'obbligo per l'appaltatore di fornire una persona che provveda ad accompagnare gli alunni trasportati.

ARTICOLO 2 – VEICOLI E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le direttive che saranno impartite dal Responsabile del Servizio.

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore prenderà in locazione lo Scuolabus di proprietà del Comune (FIAT IVECO).

La Ditta appaltatrice deve garantire in ogni caso la continuità, la regolarità e l'esecuzione della prestazione mettendo a disposizione, all'occorrenza, un mezzo sostitutivo a quello comunale in caso di guasto grave.

L'affidamento in comodato del mezzo suddetto è disposta per la durata dell'appalto così come stabilito al precedente art. 34 e si applicano alla locazione stessa le disposizioni contenute negli articoli che vanno dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dovrà dichiarare di non essere a conoscenza e di non aver rilevato vizi che possono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità dello Scuolabus all'uso pattuito e si impegnerà ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi per l'uso pattuito.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di conservazione e di manutenzione ordinaria. In particolare l'appaltatore provvederà:

- ai rifornimenti di carburante;
- ai cambi olio al motore, al cambio, al differenziale, ai freni, nonché a tutte quelle altre parti meccaniche, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'apposito libretto per la manutenzione che la casa costruttrice ha fornito in dotazione dell'autoveicolo;
- alla sostituzione dei pneumatici allorché lo stato di usura sia tale da non garantire la sicurezza del veicolo;
- alla sostituzione dei pattini dei freni, della frizione e di altre parti meccaniche sottoposte ad usura, quando il loro stato sia tale da non assicurare l'affidabilità del veicolo;
- a provvedere ad ogni altro intervento manutentivo sull'autoveicolo al fine di conservarlo sempre in condizioni di efficienza e sicurezza ivi compresa la revisione periodica;
- a seguire i collaudi prescritti;
- alla pulizia del mezzo.

L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dell'automezzo e di ordinare tutte le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutte le richieste che, a seguito di quanto previsto nel precedente comma, dovessero essere fatte dal Responsabile del Servizio.

Qualora nel corso del servizio lo Scuolabus dovesse subire gravi guasti non imputabili all'incuria dell'appaltatore o al mancato rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare, le spese di straordinaria manutenzione per ricondurre a efficienza il mezzo o la sostituzione dello stesso resteranno a carico del Comune.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'uso del mezzo ricevuto in comodato tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico, nonché le disposizioni riguardanti la circolazione.

In particolare l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda la condotta di marcia, sia per quanto attiene allo stato di efficienza del mezzo.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare il mezzo contro incendi, furti, danneggiamenti vandalici, e responsabilità civile verso terzi e trasportati. Nel caso di perdita o di deterioramento del mezzo nel corso del comodato, anche se derivante da incendio, si applicano le disposizioni degli artt.1805 e 1807 del Codice Civile.

Al termine dell'appalto del servizio, l'appaltatore è tenuto a restituire l'automezzo avuto in comodato ed in tale occasione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1809 del Codice Civile.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di andata e ritorno dalla zona di residenza alle scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente eseguito secondo le indicazioni del calendario scolastico annuale predisposto di volta in volta dalla competente Autorità Scolastica e nella rigida osservanza degli orari giornalieri di inizio e conclusione dell'attività didattica.

Il servizio va organizzato dall'appaltatore, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta al committente comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti potranno subire variazioni o essere revocati in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica ovvero garantire, a discrezionale giudizio del Committente, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati.

In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in caso di interruzione, a qualsiasi titolo, dell'attività scolastica, ancorché quest'ultima sia già iniziata, il Committente può chiedere, senza alcun onere a suo carico, variazioni degli orari e/o corse aggiuntive e l'appaltatore dovrà attivarsi tempestivamente per garantire il sollecito trasporto degli alunni.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare i percorsi concordati con il Responsabile del servizio comunale. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Ugualmente non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, sono ugualmente a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze necessarie per trasferire l'autobus di proprietà comunale al luogo di inizio e fine dei percorsi (convenzionalmente individuato presso il magazzino comunale) .

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dall'appaltatore in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente, in piena sicurezza e senza incidenti, per i quali il Committente declina sin da ora ogni responsabilità

ARTICOLO 4 – PERSONALE

L'Appaltatore deve possedere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada a norma con iscrizione al ruolo dei gestori del servizio di trasporto scolastico di cui al D.Lgs. 395/2000 e alla D.G.R. Campania 841/2001.

La conduzione dell'automezzo dovrà essere effettuata da personale dipendente dell'appaltatore in possesso dei requisiti tecnico professionali, idonei ad effettuare il servizio richiesto.

L'appaltatore sarà obbligato a rilevare il personale assunto dall'impresa uscente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, (*ivi compresa la copertura per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi*) antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solito con il Comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Tutto il personale in servizio, dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso l'utente del servizio e le Autorità.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione per il servizio che costituisce l'oggetto del presente contratto che verrà svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi e a completo rischio dell'Impresa.

L'Appaltatore si impegna a osservare gli orari e ad effettuare il numero delle corse necessarie a garantire la fruizione di ogni attività scolastica agli aventi diritto: nel caso di circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni del servizio, dovrà darne notizie al Comune immediatamente. Analoga comunicazione l'appaltatore dovrà dare al Comune, con il mezzo più celere, nel caso dovessero capitare incidenti quale che sia la loro gravità ed ancorchè non si verificano danni di sorta.

ARTICOLO 6 – INFORTUNI E DANNI

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte delle Società assicuratrici.

ARTICOLO 7 – VIGILANZA E CONTROLLO

La polizia comunale effettuerà la vigilanza e il controllo del servizio.

Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dagli Agenti comunali e contestata all'appaltatore.

Entro 2 giorni dalla data della notifica della contestazione, l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ARTICOLO 8 – DIVERSA UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di trasporto comprende anche il trasporto degli alunni in occasione di brevi visite guidate e per la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche svolte nel territorio Comunale e nei territori limitrofi.

Questi servizi saranno autorizzati dal Responsabile del settore secondo le effettive necessità e comunicati dall'appaltatore con congruo preavviso e comunque non devono compromettere il normale servizio di trasporto.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI

Il pagamento del canone avverrà a rate mensili posticipate in numero di 12, pertanto i corrispettivi dovuti per l'effettuazione del servizio, che avverrà da settembre a giugno secondo il calendario scolastico, dovranno essere ripartiti in 12 e non 10 rate.

Il canone mensile non sarà soggetto di revisione se la percorrenza giornaliera, rispetto al primo anno scolastico 2009/2010 che sarà di circa km. 65, rimane entro i limiti del 10% in più o in meno. Per ogni chilometro percorso in più o in meno dal predetto limite il canone mensile verrà aumentato o ridotto di € 1.25 per ogni chilometro.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a rate mensili posticipate ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa al servizio effettuato nel mese precedente.

Per ottenere il pagamento è necessario allegare alla fattura idonea certificazione attestante la regolarità della propria situazione previdenziale ed assicurativa.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso.

Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fidejussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Impresa di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attestante che "i dipendenti dell'Impresa sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti".

ARTICOLO 10 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, si rinvia a quanto prescritto nell'art. 82 del presente Capitolato.

ARTICOLO 11 – CONTRATTO

La Ditta dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva.

L'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche della documentazione prodotta e sempre che non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto viene stabilita in anni scolastici 5 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino alla scadenza dell'anno scolastico 2013/2014 e potrà attuarsi anche in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

L'Amministrazione Comunale prima, della scadenza del contratto, si riserva la possibilità di proroga del contratto e/o affidamento diretto se compatibile con le norme vigenti al momento, previa accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e accettazione da parte dell'appaltatore.

La ditta è comunque tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza. La ditta aggiudicataria si impegna a dare attuazione al presente contratto a prescindere dalla stipulazione del formale contratto..

ARTICOLO 13 – VALORE DELL'APPALTO.

Il valore dell'affidamento è fissato in € 75.000/00, oltre l'IVA nella misura dovuta salvo il ribasso d'asta. Con tale corrispettivo l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo pretendere o avere dal Comune per il Servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

Tale prezzo si intende formato dalla ditta concorrente in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio.

Sono in ogni caso fatti salvi i servizi aggiunti o ulteriori richiesti per i quali si applicano le norme del capitolato specifiche.

ARTICOLO 14 – INFRAZIONI E PENALITA'

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative e/o regolamentari, di ordinanze sindacali sono stabilite a carico dell'Appaltatore le seguenti sanzioni che saranno recuperate con addebito degli importi a titolo di penale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento nei confronti dell'appaltatore.

Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie, l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Le infrazioni saranno accertate dagli Uffici comunali competenti e trasmesse mediante rapporto al Responsabile del Servizio; quest'ultimo ne farà dare comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal Responsabile del servizio, a sua insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.

L'applicazione della penalità e della trattenuta come sopra descritto non estingue l'obbligo di adempiere, né il diritto di rivalsa – dell'Amministrazione e/o di terzi – nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti.

Non ottemperando l'Appaltatore entro il termine fissato alle intimazioni che le venissero fatte dal Responsabile del Servizio per l'esecuzione del servizio, provviste o rinnovo di materiali ed altro, potrà provvedere d'ufficio il Comune, a spese dell'appaltatore stesso, senza bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, ferma restando l'applicazione della penalità e l'eventuale immediata risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore a titolo di sanzione o di rimborso delle spese dovranno essere versati all'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta, salvo essere, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell'appalto.

Si applicano le seguenti sanzioni:

Qualora l'Appaltatore interrompa il servizio, il Comune di Roccaromana è autorizzato a rivolgersi ad altre imprese, addebitando l'intero costo del servizio all'Appaltatore inadempiente ed applicando, inoltre, una penale di € 250,00.

Se tale situazione dovesse presentarsi una seconda volta in corso di contratto, sarà applicata una penale pari a € 500,00.

Qualora l'autista tenga un comportamento pericoloso o scorretto nei confronti degli utenti del servizio o terzi, sarà applicata una penale di € 500,00.

Qualora, nel corso di controlli sull'espletamento del servizio, sia accertata dal competente personale dell'Amministrazione Comunale una delle seguenti irregolarità, all'Appaltatore sarà addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di € 500,00:

Utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi contrattuali;

Utilizzo di veicolo la cui documentazione risulta scaduta ed irregolare;

Utilizzo di veicolo condotto da personale non iscritto nell'elenco dei conducenti comunicato all'Amministrazione Comunale o la cui Patente o CAP risultino mancanti, scaduti o irregolari;

Effettuazione di servizio durante il quale non siano osservate le fermate necessarie o non siano rispettati gli orari previsti;

Presenza a bordo del veicolo di passeggeri estranei al servizio svolto;

Qualora sia accertata una delle seguenti irregolarità all'Appaltatore sarà addebitata, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di € 250,00:

Utilizzo di un veicolo che non rechi a bordo tutta o parte della documentazione scritta dalla normativa vigente;

Mancata esibizione entro 20 giorni di atti o documenti richiesti.

ARTICOLO 15 – SPESE

Le spese di contratto (bolli registrazioni, diritti ecc.) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 16 – DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi.

ARTICOLO 17 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

L'appalto è regolato – oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia ecc.;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO, CESSIONE, VICENDE SOGGETTIVE

Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del codice dei contratti, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Trova applicazione l'art. 116 dello stesso codice dei contratti.

E' vietata la cessione del servizio, se non autorizzata, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

ARTICOLO 19 – RECESSO

La stazione appaltante, ex art. 21-sexies della L. 241/1990, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al pagamento, a titolo di indennizzo, del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del c. c. per i casi di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c. le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'appaltatore;
- mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dell'appaltatore;
- fallimento dell'appaltatore;
- quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o grave negligenza nell'espletamento del servizio;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione immotivata del servizio.

E' comunque facoltà dell'appaltatore dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (con possibile anticipazione a mezzo fax), nel caso in cui pervenga informativa antimafia negativa da parte della Prefettura di Caserta.

Nella citata ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'appaltatore in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'appaltatore, a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa, con incameramento della cauzione salvo recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Roccaromana e l'Impresa viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale in Roccaromana e per ogni eventuale giudizio s'intende riconosciuto il Foro unico di Santa Maria Capua Vetere.

ARTICOLO 22 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Impresa prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 23 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

ARTICOLO 24 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

ARTICOLO 25 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

In relazione al disposto dell'art. 115 del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi potrà essere richiesta a partire dal 2° anno scolastico su istanza motivata. La revisione sarà calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

ARTICOLO 26 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Il presente Capitolato costituirà parte integrante dal contratto che sarà stipulato tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario dell'appalto.

ARTICOLO 27 – SOPRALLUOGO

L'appaltatore darà atto, senza riserva di sorta di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi il servizio.

ARTICOLO 28 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Ditta e, se del caso, all'Ispettorato stesso, il Comune procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuata fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La Ditta ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il servizio.

La ditta è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S..L. e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi della normativa vigente, si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ULSS, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio, la Ditta dichiara che ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

ARTICOLO 29 – ASSICURAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi, a proprie spese, di contratto assicurativo per responsabilità civile per copertura danni a persone e terzi ed in ogni caso per tutti i rischi derivanti dalle esecuzioni delle prestazioni oggetto del presente appalto, compreso furto, incendio, scoppio.

La polizza d'assicurazione deve essere presentata all'ente all'atto della stipula del contratto.

ARTICOLO 30 – SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA

Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per la Ditta quella che le lavorazioni che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo.

Determinazione del corrispettivo

Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti (con particolare riferimento alle misure e agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l'esecuzione del servizio) sono stati eseguiti dalla Ditta sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui essa ha avuto la materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire.

Oneri della Ditta

La Ditta dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Nell'esecuzione del servizio appaltato la Ditta curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

La Ditta si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Personale della Ditta

I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta alla Ditta di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto. È fatto obbligo alla ditta affidataria di procedere al continuo aggiornamento professionale del personale impiegato.

Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.

La Ditta dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

La Ditta imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

E' fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi la Ditta.

Il Comune si riserva di pretendere l'allontanamento del personale della Ditta incapace o inadempiente ai propri doveri.

Stato delle macchine

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che la Ditta intenderà usare nell'esecuzione dei servizi cui al contratto, dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

Custodia ed identificabilità delle attrezzature

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei servizi di cui al contratto saranno custoditi a cura della Ditta e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Infortunio o incidenti

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte della Ditta di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Sanzioni

il Comune potrà adottare nei confronti della Ditta le seguenti sanzioni:

Contestazione;

Richiamo scritto;

- ☐ Allontanamento del Responsabile tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- ☐ Sospensione del servizio;
- ☐ Rescissione del contratto,

ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse oltre le sanzioni di tipo economico indicate in precedenza nel presente Capitolato.

Segnaletica di cantiere

Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Prima dell'inizio del servizio appaltato, la ditta appaltatrice dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo Piano di Sicurezza Operativo (POS), D.lg 81/2008.

Con la firma del contratto la Ditta assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal Dlgs 81/2008.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto all'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

La Ditta rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

La Ditta è inoltre obbligata al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche ed integrazioni.

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna ed è a completo carico della Ditta per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Il Comune effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qualvolta dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.

L'appaltatore deve, inoltre, comunicare il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.

In caso di mancate controdeduzioni o di giustificazioni ritenute insufficienti e nel caso di continue violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate da parte della società aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto per la parte riguardante tale servizio.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, a seguito della rescissione del contratto, incamererà il deposito cauzionale pro quota ed addebiterà alla ditta appaltatrice il risarcimento di ogni danno e/o spese conseguenti, comprese quelle derivanti al Comune dal proseguimento del servizio fino alla scadenza contrattuale.

ARTICOLO 31 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

ARTICOLO 32 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto disciplinato nel presente Capitolato si fa rinvio, altresì, alle norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare nonché nel Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006.

In caso di lacuna, nella disciplina di uno dei servizi oggetto di appalto, si farà riferimento in primo luogo a norme che disciplinano casi analoghi del presente capitolato.